

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-103 del 10/01/2018
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO DELL'ALVEO DEL RIO SAN CRISTOFORO IN LOCALITÀ "LA BERTA NUOVA" DEL COMUNE DI BRISIGHELLA CON UN PONTE STRADALE AD UNA CORSIA - PROCEDIMENTO RA17T0014.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-89 del 08/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno dieci GENNAIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO DELL'ALVEO DEL RIO SAN CRISTOFORO IN LOCALITÀ "LA BERTA NUOVA" DEL COMUNE DI BRISIGHELLA CON UN PONTE STRADALE AD UNA CORSIA - PROCEDIMENTO RA17T0014.

**IL DIRIGENTE**

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e, in particolare, gli articoli 14, 16 e 19, in attuazione dei quali dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 del 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, le funzioni in materia di demanio idrico relative alle concessioni demaniali sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) mentre quelle relative alla funzionalità e sicurezza idraulica sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio

Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpaе sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO che:

- il Comune di Brisighella, con sede a Brisighella (RA), C.F. 002202300398, nella persona del Responsabile del Servizio Coordinamento Lavori Pubblici, Geom Carlo Pazzi, con istanza datata 16.06.2017 e registrata a PGRA.2017.9207 del 04.07.2017, procedimento n. RA17T0014, ha chiesto la concessione per l'attraversamento dell'alveo del Rio San Cristoforo in località "La Berta Nuova" del Comune di Brisighella, con un ponte stradale ad una corsia della lunghezza di circa m. 5,50 per il collegamento dalla particella privata censita al Foglio 23, Mappale 117, alla particella privata censita al Foglio 8, Mappale 25, da realizzarsi con elementi modulari scatolari prefabbricati in c.a.;
- precedentemente il Comune di Brisighella aveva inoltrato all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio Area Romagna, sede di Ravenna, la richiesta di nulla osta idraulico prot. 6909 del 27.10.2016 completa di elaborati progettuali, registrata a prot. PC.2016.30853 del 28.10.2016 e poi trasmessa a questa Struttura con nota PC.2016.33456 del 14.11.2016 assunta a protocollo Arpaе PGRA.2016.14177 del 15.11.2016;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di

demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015”;

DATO ATTO che:

- la domanda 9207/2017 è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 216 del 26.07.2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio Area Romagna, sede di Ravenna, in riscontro alla richiesta di questa Struttura Autorizzazione e Concessioni del 13.07.2017 - PGRA/2017/9632, con nota PC.2017.45137 del 16.10.2017, assunta a protocollo Arpae PGRA.2017.13777 del 17.10.2017, ha trasmesso il nulla osta idraulico rilasciato con determinazione n. 2723 del 07.09.2017 contenente una serie di condizioni e prescrizioni;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni, richiamando inoltre all'art. 4 comma 1 la determinazione 2723/2017 concernente il nulla osta idraulico;
- che l'occupazione prospettata, alla luce della normativa su citata, è ritenuta ammissibile in considerazione delle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004, come da scheda di istruttoria tecnica conservata presso questa Struttura;
- che gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- che il canone annuo per attraversamenti fino a 10 metri lineari con ponte stradale ad una corsia è stabilito dall’Art. 20, comma 3, lettera g), punto 3) della L.R. 7/2004, in quota fissa di € 150,00;
- che la cauzione ai sensi dell’Art. 20 della L.R. 7/2004, comma 11, come integrato dal comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, ha un importo minimo di € 250,00;

PRESO ATTO che il richiedente:

- ha presentato l’attestazione del versamento dell’importo di € 75,00, eseguito in data 23.06.2017, quale contributo forfettario alle spese d’istruttoria ai sensi dell’art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- a seguito della richiesta PGRA.2017.14215 del 25.10.2017, con risposta Prot. Gen. n. 6498 del 21.12.2017 inviata via pec in pari data e registrata a protocollo Arpae PGRA.2017.16835 del 22.12.2017 ha trasmesso:
  - il disciplinare sottoscritto per accettazione;

- il nullaosta idraulico sottoscritto per presa visione;
- l'attestazione relativa al versamento dell'importo di € 163,00, mandato n. 0001043 del 23.11.2017, sulla contabilità speciale n. 30864 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Bologna, intestato a Regione Emilia Romagna - somme dovute utilizzo beni demanio idrico quale canone per il periodo dal 01.12.2017 al 31.12.2018;
- l'attestazione relativa al versamento dell'importo di € 250,00, mandato n. 0001044 del 23.11.2017, sulla contabilità speciale n. 30864 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Bologna, intestato a Regione Emilia Romagna - somme dovute utilizzo beni demanio idrico quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio;
- la dichiarazione sostitutiva relativa alla marca da bollo n. 01161858977238 del 20/11.2017 che verrà apposta dal Comune di Brisighella al presente atto che sarà trasmesso per via telematica;

RITENUTO, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, che l'occupazione richiesta sia compatibile con la normativa sopra e pertanto di poter accogliere l'istanza e accordare la concessione demaniale, procedimento RA17T0014, alle condizioni e prescrizioni riportate nel disciplinare;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;

- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016;

#### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di accordare al Comune di Brisighella, con sede a Brisighella, C.F. 00202300398, la concessione per l'attraversamento dell'alveo del Rio San Cristoforo in località "La Berta Nuova" del Comune di Brisighella, con un ponte stradale ad una corsia della lunghezza di circa m. 5,50 per il collegamento dalla particella privata censita al Foglio 23, Mappale 117, alla particella privata censita al Foglio 8, Mappale 25, da realizzarsi con elementi modulari scatolari prefabbricati in c.a.;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare che richiama altresì all'art. 4 comma 1 la determinazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile n. 2723 del 07.09.2017 relativa al nulla osta idraulico;

3. di trasmettere al destinatario il presente provvedimento insieme a copia del nulla osta idraulico;
4. di dare atto che l'originale del presente provvedimento, firmato digitalmente, è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti amministrativi di Arpae;
5. di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
6. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

## DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA17T0014 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore del Comune di Brisighella C.F. 002202300398, con sede in Brisighella, in seguito indicato come "Concessionario".

### Articolo 1

#### OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto l'attraversamento dell'alveo del Rio San Cristoforo in località "La Berta Nuova" del Comune di Brisighella, con un ponte stradale ad una corsia della lunghezza di circa m 5,50 per il collegamento dalla particella censita al Foglio 23, mappale 117 alla particella censita al Foglio 8, mappale 25, da realizzarsi con elementi modulari scatolari prefabbricati in c.a.
2. La realizzazione delle opere e l'occupazione demaniale avverranno in conformità agli elaborati tecnici depositati presso l'Agenzia concedente, elaborati che pur non essendo materialmente allegati alla determinazione di concessione ne costituiscono parte integrante, subordinatamente alle condizioni sotto riportate.

### Articolo 2

#### DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha efficacia dal 01/12/2017 fino al 31/12/2028.

### Articolo 3

#### CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 150,60 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Poiché la decorrenza e la scadenza della concessione sono in corso d'anno, il canone per le annualità non intere è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura del canone vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata

tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

3. L'importo della cauzione, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, è stabilito in € 250,00.
4. Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 risulta inferiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### Articolo 4

##### PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E D'ESERCIZIO

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nel "nullaosta idraulico", rilasciato ai sensi dell'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, con determinazione n. 2723 del 07.09.2017
2. L'Agenzia regionale competente ha facoltà di sorvegliare lo svolgimento dei lavori e di prescrivere in ogni momento le misure che riterrà opportune per la miglior tutela del regime e della sicurezza del corso d'acqua, senza che per questo venga meno, per il Concessionario, la responsabilità della costruzione, della manutenzione e dell'esercizio dei manufatti ammessi con la concessione.
3. Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a propria cura e spese a svolgere, in modi e tempi approvati dall'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica, il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse occultare o mettere in pericolo l'opera, ovvero interferire con il suo esercizio, compresa la rimozione dei rami caduti.
4. Il Concessionario è tenuto alla tempestiva rimozione e asportazione dall'ambito fluviale di detriti, legname e altri materiali che, intercettati dal manufatto, possono costituire maggiore ostacolo al deflusso delle acque. I sedimenti accumulatisi a seguito delle piene a ridosso del manufatto dovranno essere invece rimossi dal Concessionario e restituiti a valle delle opere, in modi e tempi approvati dall'Amministrazione concedente.
5. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica per la circolazione fanno carico al Concessionario, al quale spetta pure determinare i sovraccarichi massimi ammissibili sulle strutture e di conseguenza limitare o impedire il transito al fine di evitare cedimenti e altri danni.

6. Il Concessionario assume l'obbligo di vigilare sullo stato delle opere e sulle condizioni di piena del corso d'acqua, al fine di adottare le misure idonee e necessarie alla limitazione o interdizione del passaggio.
7. Il Concessionario ha l'obbligo di costruire e di mantenere le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali.
8. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alle opere ammesse dovrà essere preventivamente approvata dall'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile).

#### Articolo 5

#### OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'Agenzia concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.
2. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e dei manufatti ammessi con la concessione, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione.
3. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva dei danni connessi all'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite a maggior tutela delle opere idrauliche e della loro sicurezza.
4. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso al personale delle Agenzie regionali e delle imprese incaricate con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto, per attività di sorveglianza, rilievi e interventi sulle opere idrauliche.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni di origine idraulica, quali alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, cedimenti spondali e mutamento dell'alveo, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito demaniale.
6. La Regione, le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati alle opere ammesse con la concessione qualora il Concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza ai manufatti e alle aree circostanti.
7. I lavori nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze finalizzati

alla conservazione dell'opera ammessa sono a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione pubblica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

8. La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
9. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Gli estremi della concessione dovranno essere indicati sul posto, a cura del Concessionario, su una tabella identificativa ubicata come da prescrizione dell'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica.
10. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto che gli succeda nei diritti inerenti i terreni serviti dal guado, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.
11. La concessione potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004.
12. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.
13. La concessione è soggetta alle condizioni di decadenza di cui all'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.
14. La concessione è rilasciata salvi i diritti di terzi.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**